Progetto A.G.I.R.E. POR

Siti inquinati. Supporto all'ARPA Sardegna nella definizione degli strumenti procedurali e tecnici inerenti l'attività dell'Agenzia in materia di siti contaminati

PROPOSTA DI ISTRUZIONE OPERATIVA SU ELABORAZIONE DI PARERI SU PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Offerenti: ARPA Liguria (Leader) ed ARPA Toscana

Beneficiaria: ARPA Sardegna

Settembre 2007

Indice

PREMESSA 2

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 2

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 2

3.1. Parere su Piano di caratterizzazione (PdC) 3
3.1.1. Svolgimento dell‘istruttoria 3
3.1.2. Elaborazione di pareri 4
3.2. Parere sull’analisi di rischio 5
3.2.1. Svolgimento dell’istruttoria 5
3.2.2. Elaborazione parere 6
3.3. Parere su progetto preliminare di bonifica 6
3.3.1. Svolgimento dell’istruttoria 6
3.3.2. Elaborazione parere 8
3.4. Parere su progetto di bonifica operativo (definitivo) 8
3.4.1. Svolgimento dell’istruttoria 9
3.4.2. Elaborazione bozza di parere 9
3.5. Relazione per la certificazione di avvenuta bonifica 10
3.5.1. svolgimento dell’istruttoria 10
3.5.2. Elaborazione certificazione 11

4. ALLEGATI 13

4.1.1. Schede 13
4.1.2. Moduli 13

PREMESSA

La presente istruzione operativa ha lo scopo di definire le modalità operative per lo svolgimento dell'istruttoria e per l'elaborazione dei pareri relativi alle procedure di bonifica dei siti contaminati di competenza del Comune, della Provincia, della Regione e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con quanto definito dalla Procedura "Emissione di pareri".

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 – "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni".
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 - "Norme in materia ambientale" e succ. mod. ed int..

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica nell'ambito del Sistema di gestione per la qualità ARPAS, conforme alla norma ISO 9001:2000 alle attività di istruttoria ed elaborazione dei pareri emessi dall'Agenzia, attraverso i propri Dipartimenti, su richiesta proveniente dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle seguenti possibili fasi delle procedure di bonifica:

a) Piano di caratterizzazione di siti inquinati;

b) Progetto preliminare di bonifica[1];

c) Progetto operativo di bonifica (definitivo[1]);

d) Analisi di rischio;

e) Certificazione di avvenuta bonifica (con o senza misure di sicurezza)[2].

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Al fine di pianificare le attività necessarie alla emissione del parere con l'impiego del modulo "Pianificazione" e secondo quanto previsto dalla Procedura "Emissione di pareri", il Responsabile dell'istruttoria provvede a compiere una serie di verifiche, di seguito descritte in relazione alle diverse fasi della procedura di bonifica, nelle quali deve essere espresso il parere ARPAS (vedi scheda allegata).

[1] Per i progetti che seguono ancora l'iter relativo al D.M. 471/99 in corso.

[2] Pur non trattandosi di "parere" ma bensì di "relazione tecnica" da trasmettere alla Provincia viene inserita nella presente istruzione operativa per completezza rispetto alle attività ARPAS previste per i siti inquinati.

3.1. Parere su Piano di caratterizzazione (PdC)

Al fine di pianificare le attività necessarie alla emissione del parere sul Piano di caratterizzazione, il Responsabile dell'istruttoria svolge un primo controllo della documentazione pervenuta verificando i seguenti aspetti:

a) completezza della documentazione presentata;

conoscenza del sito e presenza di ulteriore documentazione agli atti di ARPAS;

necessità di effettuare un sopralluogo presso l'area;

necessità di coinvolgimento di specifiche professionalità per la formazione di un eventuale gruppo di lavoro;

necessità di approfondimento di temi o di acquisizioni di particolari conoscenze;

conoscenza o meno della data della Conferenza dei Servizi.

3.1.1. Svolgimento dell'istruttoria

Ai fini della redazione del parere sul Piano di caratterizzazione devono essere compiute le seguenti azioni:

a) esame della documentazione in relazione ai contenuti richiesti dal DLgs 152/2006, con particolare riferimento a:

- uso storico del sito ed epoca della prima attivazione e eventuale definitiva dismissione dell'attività in esercizio;
- ricostruzione del ciclo di lavorazione e materie prime utilizzate;
- presenza di fonti di rischio di potenziale contaminazione delle matrici ambientali;
- presenza di strutture interrate, depositi di rifiuti, impianti contaminati, ecc.;
- situazione al contorno del sito;
- notizie sulle caratteristiche idrogeologiche;
- inquadramento geologico ed idrogeologico del sito elaborato da dati bibliografici e/o da indagini preliminari;
- inquadramento geologico ed idrogeologico del sito nel contesto geologico ed idrogeologico regionale;
- destinazione urbanistica;
- individuazione del modello concettuale preliminare ed obiettivi di bonifica (identificazione bersagli, rischi ecc);
- risultati analitici delle indagini preliminari;
- piano di sicurezza;
- cronoprogramma dei lavori;
- piano di campionamento e relativi contenuti:
  - strategia di campionamento;
  - matrici da campionare e ubicazione di punti di campionamento (per il terreno tenere conto della distribuzione spaziale dei punti, della profondità dei sondaggi e delle modalità di formazione del campione, per le acque tenere conto della tipologia del piezometro e della profondità);
  - analiti da determinare per le diverse matrici;
  - tecniche di perforazione e campionamento;
  - metodologia di riduzione del campione grezzo e massa minima del campione grezzo;

- conservazione, etichettatura, imballaggio e trasporto dei campioni;
- metodi di analisi;
- struttura e responsabile del laboratorio che effettuerà le analisi (con eventuali riferiemntia sistemi di qualità e accreditamento);
- modalità operative dettagliate delle specifiche tecniche delle attività;
- definizione dei parametri sito-specifici finalizzati all'analisi di rischio[3];

- piano di gestione dei rifiuti, se prevista una rimozione in questa fase (tipo, CER, classificazione, caratterizzazione, impianti di destinazione intermedi e finali e relativa idoneità sul piano tecnico ed autorizzativo);

b) raccolta dati e informazioni eventualmente presenti agli atti da confrontare con quelli contenuti nella documentazione esaminata;

c) effettuazione di sopralluogo, se necessario, con riprese fotografiche;

d) eventuale esame congiunto con altri operatori di specifiche professionalità o gruppo di lavoro;

e) eventuale esame congiunto con ASL, se sono presenti aspetti di specifica competenza;

f) eventuale previsione e quantificazione delle controanalisi di validazione;

g) eventuale incontro con i tecnici progettisti.

Nel caso l'istruttoria evidenzi che il progetto presentato è carente di documentazione essenziale, si rende necessaria la richiesta di integrazioni, formulata secondo quanto previsto dalla Procedura "Emissioni di pareri", che si conclude con un elenco specifico, chiaro e motivato delle integrazioni necessarie e che è inoltrata all'ente competente o presentata in Conferenza di servizi.

3.1.2. Elaborazione di pareri

Il parere sul Paino di caratterizzazione, elaborato utilizzando il modulo "Emissione di parere", oltre a rispondere ai requisiti definiti nella procedura "Emissione di Pareri", deve riportare:

Informazioni amministrative

- Nome, cognome e indirizzo esteso del sito con i relativi Codici (Codice Piano regionale delle bonifiche e, per quelli non compresi nel piano regionale, Codice SIRA);
- data della Conferenza di servizi ed estremi del provvedimento, nei casi non di iniziativa del proponente, che ha motivato la presentazione del Piano di caratterizzazione;
- data e protocollo della richiesta di parere; data di presentazione della documentazione del piano da parte del proponente; generalità del proponente e relativa qualifica (responsabile dell'inquinamento, proprietario del sito, soggetto avente interesse);
- indicazione della proprietà del sito qualora non coincida con il proponente;
- nominativi dei tecnici redattori del Piano ed elenco dei documenti esaminati (da allegare come lista);

Informazioni tecniche

- premessa, per inquadrare il procedimento e per fornire notizie utili a comprendere la storia del sito;
- sintesi accompagnata da osservazioni e commenti che preludano e sostanzino la conclusione;
- motivazione, comprendente, tra l'altro, l'esposizione dei presupposti di fatto e di diritto del parere;

Parere

[3] Valutare la congruità rispetto a quanto previsto dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPESL.

- conclusione, espressa in modo chiaro;
- elenco specifico delle prescrizioni e delle raccomandazioni.

Infine sul parere relativo al Piano di caratterizzazione deve essere riportato che ad ARPAS deve essere dato un preventivo avviso (che deve pervenire all'ARPAS almeno 15 giorni lavorativi prima) del calendario dei lavori, anche per stralci, ai fini di permettere le necessarie azioni di controllo ed il prelievo di campioni in contraddittorio. Inoltre dovranno essere trasmessi i risultati analitici, possibilmente anche in forma digitale (foglio di calcolo tipo excel), per le attività di validazione analitica.

3.2. Parere sull'analisi di rischio

Al fine di pianificare le attività necessarie alla emissione del parere sul documento di analisi di rischio, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un primo controllo della documentazione disponibile agli atti e di quella pervenuta, verificando in particolare:

a) completezza della documentazione presentata in merito ai contenuti principali;

b) conoscenza del sito e presenza di ulteriore documentazione agli atti di ARPAS;

c) esiti delle verifiche ispettive di ARPAS;

d) esiti del campionamento e dell'analisi svolta da ARPAS, per la validazione degli accertamenti tecnici svolti dal proponente;

e) necessità di coinvolgimento di professionalità specifiche e di gruppi di lavoro.

3.2.1. Svolgimento dell'istruttoria

Ai fini della redazione del parere sull'elaborato di analisi di rischio, l'istruttoria dovrà contenere informazioni su:

a) Descrizione del sito;

b) Indagini eseguite;

c) Stato di contaminazione delle matrici ambientali;

d) Osservazioni sull'elaborato di analisi di rischio.

Per le attività istruttorie e di elaborazione del parere, l'istruttore utilizzando il documento "Criteri Metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" predisposto dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPESL, dovrà verificare se la procedura di analisi di rischio è applicabile e in caso positivo dovrà utilizzare il "Documento di riferimento per la valutazione della conformità dell'analisi rischio sanitario-ambientale di Livello 2 ai Criteri Metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" (sempre predisposto dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPESL) per l'istruttoria.

Nel caso nell'elaborato presentato l'istruttoria evidenzi carenze di documentazione essenziale, interpretazioni del modello concettuale difformi dalla realtà, metodi di calcolo non conformi a quanto previsto da APAT e comunque con consenta l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio secondo il documento succitato, si rende necessaria la richiesta di ripresentazione dell'elaborato con le integrazioni previste dall'istruttoria e con quelle che deriveranno dall'utilizzo rivisto dei dati e dei calcoli. Tale richiesta è formulata, secondo quanto previsto dalla Procedura "Emissioni di pareri", con un elenco di osservazioni chiaro, specifico e motivato ed è inoltrata all'ente competente o presentata in Conferenza di servizi.

3.2.2. Elaborazione parere

Il parere sull'elaborato di analisi di rischio, elaborato utilizzando il modulo "Emissione di parere", oltre a rispondere ai requisiti definiti nella procedura "Emissione di Pareri", deve riportare:

Informazioni amministrative

- Nome, cognome e indirizzo esteso del sito con i relativi Codici (Codice Piano regionale delle bonifiche e, per quelli non compresi nel piano regionale, Codice SIRA);
- data della Conferenza di servizi ed estremi del provvedimento, nei casi non di iniziativa del proponente, che ha motivato la presentazione del Piano di caratterizzazione;
- data e protocollo della richiesta di parere; data di presentazione della documentazione del piano da parte del proponente; generalità del proponente e relativa qualifica (responsabile dell'inquinamento, proprietario del sito, soggetto avente interesse);
- indicazione della proprietà del sito qualora non coincida con il proponente;

Informazioni tecniche

- premessa, per inquadrare il procedimento e per fornire notizie utili a comprendere la storia del sito;
- gli esiti delle indagini ambientali con il confronto con i dati ARPAS possibilmente in forma tabellare;
- gli allegati, contenenti i rapporti di prova relativi alle analisi dei controcampioni ed i rapporti delle ispezioni compiute da ARPAS

Parere

- conclusione, espressa in modo chiaro.

3.3. Parere su progetto preliminare di bonifica[4]

Al fine di pianificare le attività necessarie alla emissione del parere sul progetto preliminare di bonifica, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un primo controllo della documentazione disponibile agli atti e di quella pervenuta, verificando in particolare:

a) completezza della documentazione presentata;

b) conoscenza del sito e presenza di ulteriore documentazione agli atti di ARPAS;

c) esiti delle verifiche ispettive di ARPAS;

d) esiti del campionamento e dell'analisi svolta da ARPAS, per la validazione degli accertamenti tecnici svolti dal proponente;

e) necessità di coinvolgimento di professionalità specifiche e di gruppi di lavoro;

f) necessità di coinvolgimento del gruppo di lavoro ARPAS su analisi di rischio;

g) risultati dell'indagine della caratterizzazione;

h) conoscenza della data della Conferenza dei Servizi.

3.3.1. Svolgimento dell'istruttoria

Ai fini della redazione del parere sul progetto preliminare di bonifica, devono essere compiute le seguenti azioni:

[4] Per i progetti in corso che seguono ancora l'iter relativo al D.M. 471/99.

a) Esame del piano di caratterizzazione approvato e delle prescrizioni eventualmente formulate in sede di CDS;

b) Esame dei risultati della caratterizzazione ed in particolare a quanto segue:

- corrispondenza delle operazioni svolte con quanto approvato dal piano di caratterizzazione;
- corrispondenza della descrizione delle operazioni svolte con quanto verificato direttamente da ARPAS nel corso delle ispezioni sul luogo;
- esiti delle analisi e confronto con i valori limite corrispondenti agli obiettivi di bonifica;
- comparazione di quanto sopra con il modello geologico, stratigrafico, idrogeologico elaborato da proponente e con i risultati dei campioni di controllo ARPAS;
- attivazione di procedure di verifica interna dei dati ARPAS qualora la comparazione evidenzi discordanze significative;
- attivazione di procedure di validazione esterne qualora siano emerse discordanze significative tra gli esiti analitici dei laboratori ARPAS e quelli dei tecnici incaricati;
- verifica della esaustiva identificazione dell‘estensione della contaminazione e valutazione della necessità di eventuali investigazioni di dettaglio;
- verifica della congruità del modello concettuale definitivo;

c) Esame del progetto inoltrato, per la verifica della sua corrispondenza, in generale, ai contenuti del D.M. n.471 del 1999, ed in particolare a quanto segue:

- esame dell‘adeguatezza della rassegna delle tecniche di bonifica adottabili comprensive delle relative analisi dei costi;
- valutazione della adeguatezza della tecnologia di bonifica proposta e delle eventuali misure di sicurezza (verifica ingegneristica, geologica,dimensionamenti);
- qualora sia evidenziato che non è possibile, con le suddette tecnologie, garantire il raggiungimento dei valori limite di concentrazione accettabili per l‘uso specifico, verifica della chiara individuazione dei valori di concentrazione residui proposti per ogni sostanza;
- verifica della chiara dimostrazione, svolta tramite la corretta applicazione dell‘analisi di rischio, che le concentrazioni residue proposte come obiettivi di bonifica non costituiscano rischio per la salute pubblica e per le matrici ambientali;
- valutazione della precisa individuazione di idonee misure di sicurezza tramite la messa in sicurezza permanente o mediante l‘applicazione della metodologia dell‘analisi di rischio;
- valutazione della idoneità del piano di monitoraggio e controllo proposto per la verifica delle previsioni dell‘analisi di rischio;
- valutazione della necessità di richiedere prove sperimentali o test pilota;
- qualora sia prevista una progettazione per fasi, verifica della individuazione della tempistica complessiva e delle relazioni tra gli interventi relativi alle singole fasi;
- verifica della presenza del piano di gestione dei rifiuti e valutazione dello stesso, (tipo, CER, classificazione, caratterizzazione, impianti di destinazione intermedi e finali e relativa idoneità sul piano tecnico ed autorizzativo);

d) eventuale esame congiunto con gruppo di lavoro ARPAS su analisi del rischio;

e) eventuale esame congiunto con ASL, se sono presenti aspetti di specifica competenza;

f) eventuale incontro con i progettisti.

Nel caso l‘istruttoria evidenzi che il progetto presentato è carente di documentazione essenziale, si rende necessaria la richiesta di integrazioni, formulata secondo quanto previsto dalla Procedura

"Emissioni di pareri", che si conclude con un elenco specifico, chiaro e motivato delle integrazioni necessarie e che è inoltrata all'ente competente o presentata in Conferenza di servizi.

3.3.2. Elaborazione parere

Il parere su progetto preliminare di bonifica, elaborato utilizzando il modulo "Emissione di parere", oltre a rispondere ai requisiti definiti nella procedura "Emissione di pareri", deve riportare:

Informazioni amministrative

- Nome, cognome e indirizzo esteso del sito con i relativi Codici (Codice Piano regionale delle bonifiche e, per quelli non compresi nel piano regionale, Codice SIRA);
- data della Conferenza di servizi ed estremi del provvedimento, nei casi non di iniziativa del proponente, che ha motivato la presentazione del Piano di caratterizzazione;
- data e protocollo della richiesta di parere; data di presentazione della documentazione del piano da parte del proponente; generalità del proponente e relativa qualifica (responsabile dell'inquinamento, proprietario del sito, soggetto avente interesse);
- indicazione della proprietà del sito qualora non coincida con il proponente;

Informazioni tecniche

- evidenziazione del rispetto o meno delle operazioni svolte, con riferimento a quanto previsto dal piano o dal progetto approvato, alle prescrizioni dell'atto di autorizzazione e di eventuali ulteriori prescrizioni successivamente impartite;
- gli esiti delle indagini ambientali con il confronto con i dati ARPAS possibilmente in forma tabellare;
- gli allegati, contenenti i rapporti di prova relativi alle analisi dei controcampioni ed i rapporti delle ispezioni compiute da ARPAS
- l'indicazione puntuale degli aspetti che dovranno essere dettagliati e approfonditi nel progetto definitivo di bonifica.

Parere

- conclusione, espressa in modo chiaro;
- elenco specifico delle prescrizioni e delle raccomandazioni (se previste).

3.4. Parere su progetto di bonifica operativo (definitivo[5])

Al fine di pianificare le attività necessarie alla emissione del parere per il progetto di bonifica operativo, il Responsabile dell'istruttoria svolge un primo esame della documentazione pervenuta, di quella scaturita dalle verifiche effettuate da ARPAS e di quella presente agli atti, ed in particolare provvede a:

a) reperire la documentazione agli atti quali il documento di analisi di rischio e, se non presente, il piano di caratterizzazione e i relativi atti di approvazione, eventuale piano preliminare di bonifica;

b) recuperare se sono stati redatti i rapporti dei sopralluoghi e delle verifiche svolte durante le indagini ambientali ed i relativi documenti;

c) verificare la completezza della documentazione inoltrata dal proponente la bonifica in merito ai contenuti principali previsti dalle norme tecniche vigenti;

d) valutare la necessità di coinvolgimento di specifiche professionalità e attivare i contatti con eventuale gruppo di lavoro;

[5] Per i progetti in corso che seguono ancora l'iter relativo al D.M. 471/99.

e) verificare se è già stata convocata la Conferenza dei Servizi ed eventualmente a programmare tempestivamente la partecipazione del rappresentante ARPAS.

3.4.1. Svolgimento dell'istruttoria

Ai fini della redazione del parere sul progetto di bonifica operativo/definitivo, effettuata utilizzando il modulo "Parere su procedure di bonifica di siti contaminati", devono essere compiute le seguenti azioni:

a) Esame della documentazione relativa alle precedenti fasi con evidenza di:

- eventuali opere di messa in sicurezza di emergenza del sito;
- eventuali operazioni di smaltimento rifiuti presenti;
- eventuali prescrizioni formulate sul piano di caratterizzazione;
- risultanze dell'analisi di rischio;

b) Esame del progetto inoltrato per la verifica della sua corrispondenza in generale ai contenuti del DLgs 152/2006 ed in particolare a quanto segue:

- modalità di verifica dell'avvenuta bonifica (piano dei controlli post operam);
- presenza della stima dei costi connessi all'opera di bonifica comprensivi degli oneri di post operam;
- presenza del piano di gestione dei rifiuti e valutazione dello stesso, (tipo, CER, classificazione, caratterizzazione, impianti di destinazione intermedi e finali e relativa idoneità sul piano tecnico ed autorizzativi, quantità);
- verifica del piano di escavazione dei materiali ove necessario;
- Verifica del piano di gestione del cantiere (regimazione e allontanamento acque, abbattimento polveri e rumori, gestione terre, piste e viabilità interna, modalità di contenimento degli impatti, sicurezza, stabilità geologica del sito e delle opere, anche temporanee);

c) eventuale esame congiunto con altri operatori o con gruppo di lavoro e gruppo di lavoro ARPAS;

d) eventuale esame congiunto con ASL se sono presenti aspetti di specifica competenza;

e) eventuale esame incontro con i progettisti.

Nel caso l'istruttoria evidenzi che il progetto presentato è carente di documentazione essenziale, si rende necessaria la richiesta di integrazioni, formulata secondo quanto previsto dalla Procedura "Emissioni di pareri", che si conclude con un elenco specifico, chiaro e motivato delle integrazioni necessarie e che è inoltrata all'ente competente o presentata in Conferenza di servizi.

3.4.2. Elaborazione bozza di parere

Il parere sul progetto di bonifica operativo/definitivo, elaborato utilizzando il modulo "Emissione di parere", oltre a rispondere ai requisiti definiti nella procedura "Emissione di Pareri", deve riportare:

Informazioni amministrative

- Nome, cognome e indirizzo esteso del sito con i relativi Codici (Codice Piano regionale delle bonifiche e, per quelli non compresi nel piano regionale, Codice SIRA);
- data della Conferenza di servizi ed estremi del provvedimento, nei casi non di iniziativa del proponente, che ha motivato la presentazione del Piano di caratterizzazione;

- data e protocollo della richiesta di parere; data di presentazione della documentazione del piano da parte del proponente; generalità del proponente e relativa qualifica (responsabile dell'inquinamento, proprietario del sito, soggetto avente interesse);
- indicazione della proprietà del sito qualora non coincida con il proponente;

Informazioni tecniche

- l'evidenziazione del rispetto o meno delle operazioni svolte, con riferimento a quanto previsto dal piano o progetto approvato e alle prescrizioni dell'atto di autorizzazione e di eventuali ulteriori prescrizioni successivamente impartite.

Parere

- conclusione, espressa in modo chiaro;
- elenco specifico delle prescrizioni e delle raccomandazioni (se previste).

Infine dovrà essere presente all'interno del parere la richiesta, nei confronti dell'ente competente che produce l'atto amministrativo di approvazione del progetto operativo di bonifica, di:

- inserimento all'interno dell'atto atto amministrativo di approvazione di obbligo da parte del soggetto che effettua la bonifica di fornire il piano di monitoraggio previsto (matrici analizzate, frequenza e tipo di analisi, modalità di frequenza e di trasmissione dei risultati);
- predisposizione della relazione finale con i risultati complessivamente conseguiti ed eventuale certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.

3.5. Relazione per la certificazione di avvenuta bonifica[6]

Al fine di pianificare le attività necessarie alla emissione del parere, il Responsabile dell'istruttoria svolge un primo esame della documentazione pervenuta ed una raccolta di quella scaturita dalle verifiche effettuate da ARPAS, ed in particolare provvede a:

a) reperire la documentazione agli atti relativa ed in particolare il progetto di bonifica approvato;

b) acquisire le eventuali analisi di controllo svolte;

c) acquisire i rapporti dei sopralluoghi e delle verifiche svolte durante le attività di bonifica effettuate e acquisire i relativi documenti;

d) verificare la completezza della documentazione inoltrata dal proponente la bonifica ed in particolare la relazione finale con i risultati complessivamente conseguiti ed eventuale certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;

e) valutare la necessità di coinvolgimento di specifiche professionalità e attivare i contatti con eventuale gruppo di lavoro;

f) verificare se sono stati pagati i corrispettivi dovuti ad ARPAS computati e comunicati al responsabile della Bonifica al momento dell'approvazione del progetto di bonifica.

3.5.1. svolgimento dell'istruttoria

Ai fini della redazione del parere devono essere compiute le seguenti azioni:

a) Esame del progetto di bonifica approvato con evidenziazione di:

[6] Pur non trattandosi di "parere" ma bensì di "relazione tecnica" da trasmettere alla Provincia viene inserita nella presente istruzione operativa per completezza rispetto alle attività ARPAS previste per i siti inquinati.

- estremi dell'intervento di bonifica approvato, in termini di localizzazione ed estensione della contaminazione e delle tecnologie adottate per le opere di risanamento;
- obiettivi di bonifica da raggiungere;
- destinazione documentata dei materiali di risulta e dei rifiuti;
- presenza di progettazione per fasi (di cui all'ex d.M. 471/1999);
- piano di accertamenti analitici finali previsti nel progetto di bonifica;
- monitoraggi previsti;
- opere di collaudo previste;
- esiti degli accertamenti analitici finali;
- variazioni a quanto approvato intervenute in corso d'opera e relativa approvazione;

b) Esame della relazione finale:

- corrispondenza delle operazioni svolte a quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
- corrispondenza della descrizione delle operazioni svolte con quanto verificato direttamente da ARPAS nel corso delle ispezioni sul luogo;
- esiti delle analisi se previste e confronto con i valori limite corrispondenti agli obiettivi di bonifica e delle eventuali controanalisi di ARPAS;
- comparazione di quanto sopra con i risultati dei campioni di controllo ARPAS;
- evidenziazione eventuali discordanze significative sugli esiti delle analisi;

c) eventuale esame congiunto con altri operatori o con gruppo di lavoro;

d) eventuale esame congiunto con ASL se sono presenti aspetti di specifica competenza;

e) eventuale effettuazione di nuovi controlli nel caso siano state rilevate discordanze significative tra gli esiti analitici dei laboratori ARPAS e quelli dei tecnici incaricati.

3.5.2. Elaborazione certificazione

La richiesta di avvenuta bonifica può riguardare l'intero sito o porzione di esso rappresentata da uno specifico lotto qualora il progetto di bonifica sia stato articolato per fasi (nei casi di progetti redatto anche per fasi, di cui all'ex D.M. 471/1999).

La relazione per la certificazione di avvenuta bonifica, elaborata utilizzando il modulo allegato "relazione", oltre a rispondere ai requisiti definiti nella procedura "Emissione di Pareri", deve avere i seguenti contenuti:

a) breve attestazione di regolarità dell'iter di bonifica in termini di fasi procedurali approvate e svolte;

b) valutazione della corrispondenza degli interventi di bonifica effettuati rispetto al progetto approvato sulla base delle attestazioni del Responsabile della bonifica e di quanto emerso dalle ispezioni ARPAS;

c) valutazione degli interventi di collaudo di opere/impianti realizzati per la bonifica del sito;

d) valutazione dell'adeguatezza della misure di sicurezza adottate e/o del piano di monitoraggio controllo approvato in caso di bonifica con messa in sicurezza permanente o di bonifica a livelli di contaminazione residua più elevati dei limiti tabellari;

e) verifica del corretto avvio a smaltimento/recupero di tutti i materiali derivanti dalle operazioni di bonifica tramite anche il controllo dei documenti di smaltimento che devono essere prodotti con la relazione di fine lavori.

Qualora il proponente la bonifica non abbia ancora provveduto al pagamento dei corrispettivi ad ARPAS, il parere deve riportare invito alla Provincia a non procedere al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica fin tanto che essi non siano stati corrisposti.

4. ALLEGATI

4.1.1. Schede

- Evento potenzialmente dannoso (Anche storico che può comportare ancora rischi)
- Evento storico in assenza di rischio immediato
- Procedure semplificate

4.1.2. Moduli

- Mod. 01 - Modulo “Relazione certificazione bonifica”

SCHEDA

SCHEMA LEGISLATIVO SULLE ATTIVITÀ DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Sulla base di quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 si riportano le fasi che caratterizzano l'intero processo, dal momento in cui viene individuato il sito contaminato fino alla realizzazione della bonifica.

Apertura del procedimento

- Individuazione sito inquinato;
- Misure di prevenzione;
- Indagine preliminare;

Caso in cui la concentrazione del sito sia < della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC)

- Ripristino dell'area e conclusione del procedimento
- Verifica e controllo

Caso in cui la concentrazione del sito sia > della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC)

- Piano di caratterizzazione;
- Analisi di rischio;

Caso in cui la concentrazione del sito sia < della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)

- Conclusione del procedimento
- Eventuale piano di monitoraggio
- Verifica e controllo

Caso in cui la concentrazione del sito sia > della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR)

- Progetto operativo
- Certificazione di avvenuta bonifica;
- Verifiche, controlli e monitoraggi.

Esistono delle differenze nella procedura a seconda che si tratti di un evento potenzialmente dannoso, di un sito storico in assenza di rischio immediato, di una contaminazione storica per siti di ridotte dimensioni (procedura semplificata) e di attività all'interno di siti di interesse nazionale.

PROCEDURA OPERATIVA/AMMINISTRATIVA
(D.Lgs 152/2006 art. 242 – Bonifiche siti contaminati)

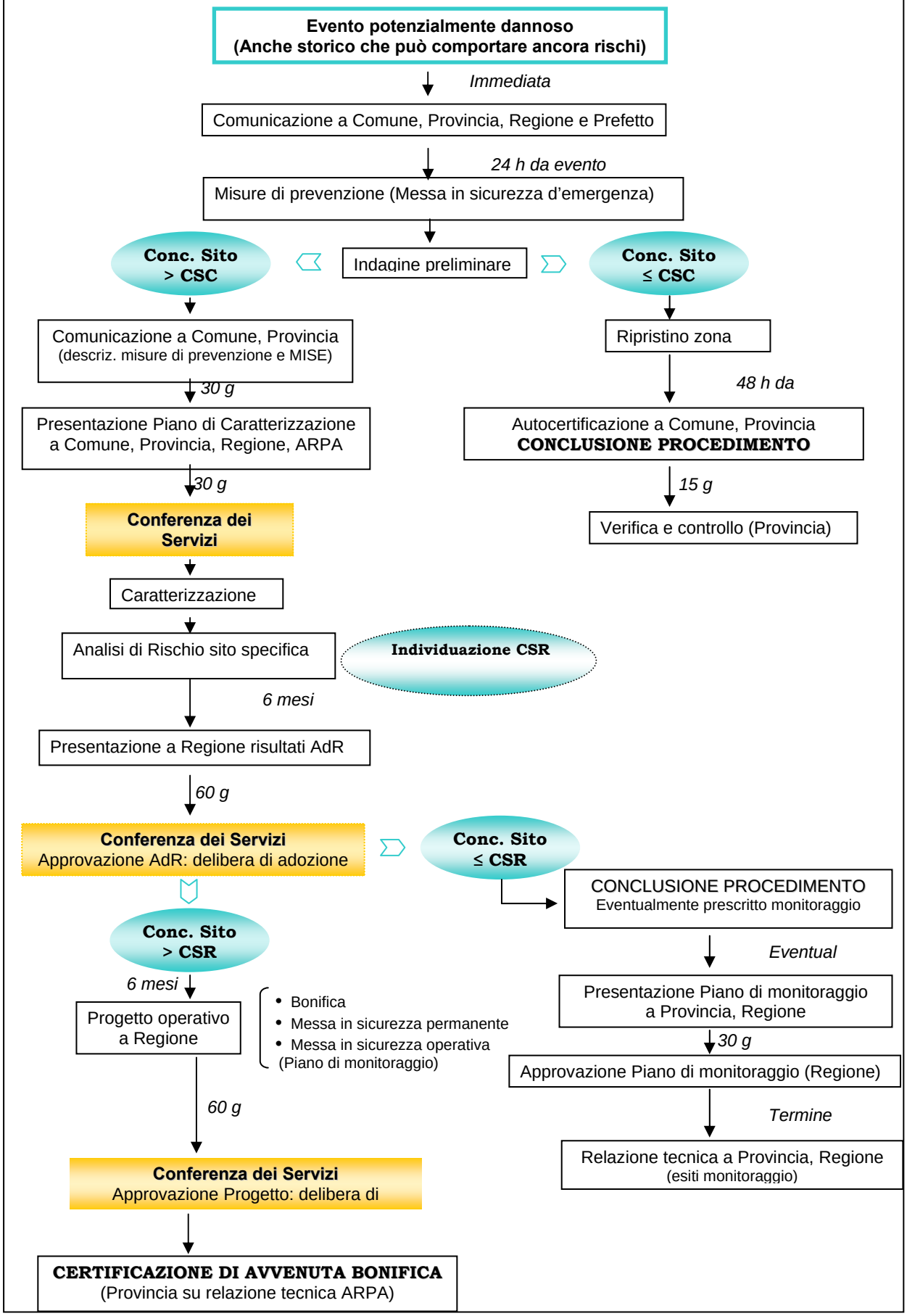

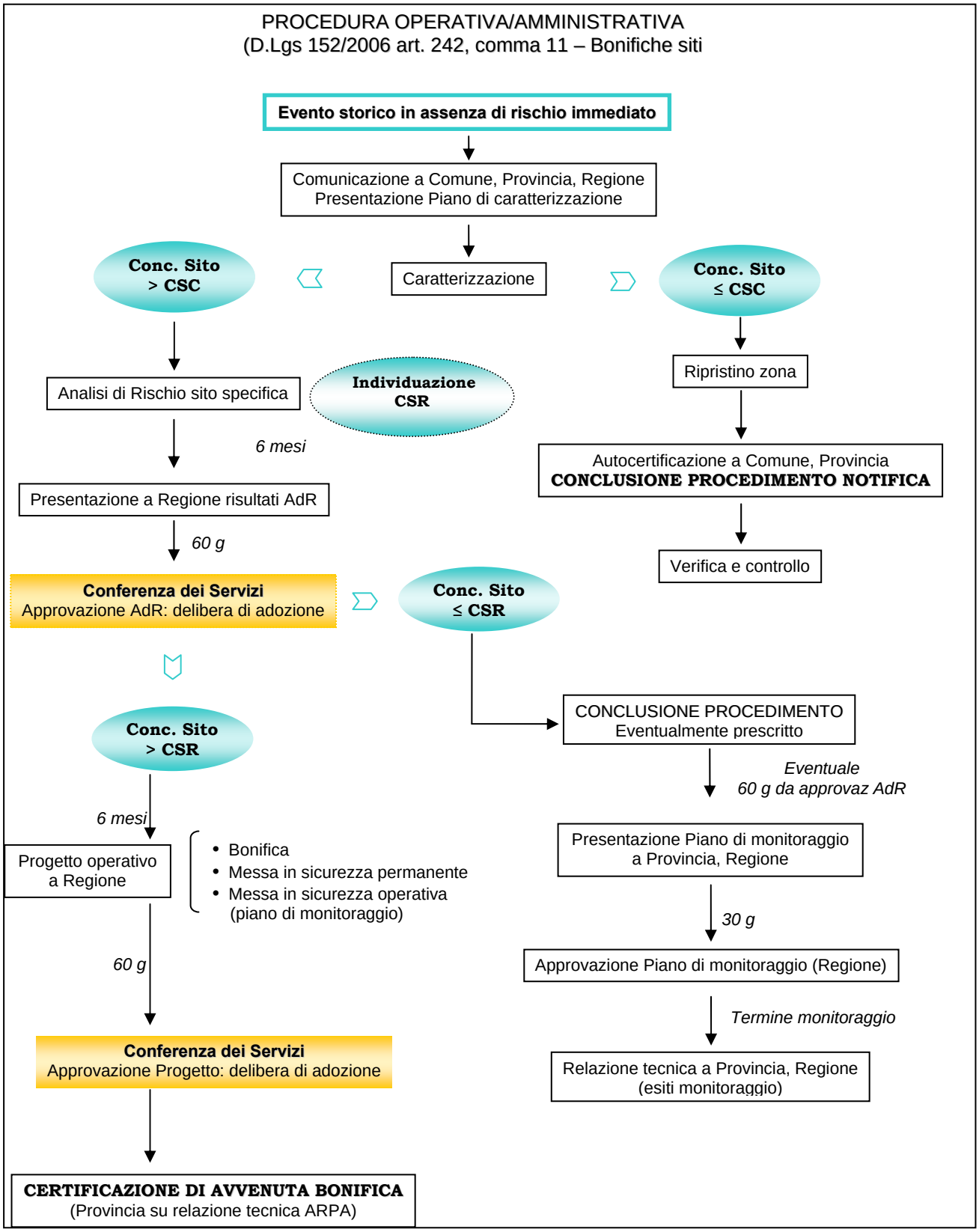
PROCEDURA OPERATIVA/AMMINISTRATIVA
(D.Lgs 152/2006 art. 242, comma 11 – Bonifiche siti
Evento storico in assenza di rischio immediato
Comunicazione a Comune, Provincia, Regione
Presentazione Piano di caratterizzazione
Caratterizzazione
Conc. Sito > CSC
Conc. Sito ≤ CSC
Analisi di Rischio sito specifica
Individuazione CSR
6 mesi
Presentazione a Regione risultati AdR
60 g
Conferenza dei Servizi
Approvazione AdR: delibera di adozione
Conc. Sito ≤ CSR
Conc. Sito > CSR
6 mesi
Progetto operativo a Regione
Bonifica
Messa in sicurezza permanente
Messa in sicurezza operativa (piano di monitoraggio)
60 g
Conferenza dei Servizi
Approvazione Progetto: delibera di adozione
CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA
(Provincia su relazione tecnica ARPA)
Ripristino zona
Autocertificazione a Comune, Provincia
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO NOTIFICA
Verifica e controllo
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
Eventualmente prescritto
Eventuale
60 g da approvaz AdR
Presentazione Piano di monitoraggio a Provincia, Regione
30 g
Approvazione Piano di monitoraggio (Regione)
Termine monitoraggio
Relazione tecnica a Provincia, Regione (esiti monitoraggio)

D.Lgs 152/2006 ALLEGATO 4 – Procedure

Rischio di superamento CSC: **contaminazioni storiche per siti di ridotte dimensioni**
eventi accidentali per aree di superficie ≤ 1000 mq

↓

Comunicazione a Comune, Provincia e Regione

↓

Messa in sicurezza d'emergenza

↓

Caratterizzazione

1° caso

Conc. Sito < CSC

↓ *30 g*

Relazione tecnica
Eventuale autocertificazione
di avvenuto ripristino
con annullamento comunicazione

2° caso

Conc. Sito > CSC

↓

Progetto di bonifica
ad Autorità Competente

2a. Bonifica → CSC

2b. Analisi di rischio
e bonifica → CSR

60 g ↓

Approvazione

↓

Notifica di ultimazione

3° caso

Conc. Sito > CSC

↓

Progetto di bonifica
ad Autorità

↓ *60 g*

Approvazione

↓

Notifica di ultimazione

↓

Certificazione di avvenuta bonifica (provincia)